

Disposizioni legislative in materia di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, sono state introdotte significative novità in materia di separazione e divorzio: le coppie che desiderano separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio potranno farlo, con le seguenti modalità alternative:

1) mediante “convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014

Gli avvocati (almeno uno per parte) redigeranno una convenzione di negoziazione assistita che sancisca e regoli la separazione o il divorzio o la modifica delle condizioni, che verrà sottoscritta dai coniugi.

In caso di divorzio la convenzione può essere stipulata solo se trascorso il termine di separazione previsto dalla legge n. 898/70, che con le modifiche apportate dalla legge 55/2015, è passato da tre anni a:

12 mesi in caso di separazione giudiziale

6 mesi in caso di separazione consensuale

La convenzione di negoziazione assistita deve precisare:

- a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
- b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La convenzione dovrà necessariamente ricevere il nulla osta o l'autorizzazione (in caso di figli minori o incapaci o economicamente non autosufficienti), della Procura della Repubblica, condizione indispensabile ai fini della successiva trasmissione all'ufficiale di stato civile.

Copia conforme dovrà essere trasmessa dagli avvocati di parte all'ufficiale di stato civile:

- del comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio;
- oppure (in caso di matrimonio religioso avente effetti civili) del comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso celebrato nel territorio di quel comune;
- oppure (in caso di matrimonio celebrato all'estero) del comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero.

La trasmissione potrà avvenire: consegna a mano (protocollo in arrivo) o trasmesso per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (purché firmata digitalmente) entro il termine di 10 giorni, superato il quale, il comune avvierà l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo; le sanzioni sono state ridotte in sede di conversione da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000.

L'accordo autorizzato viene trascritto nei registri di stato civile (ai sensi dell'art. 63 c. 2 del D.P.R. 396/2000) oltre che annotato nei rispettivi atti.

2) mediante accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 12 del D.L 132/2014 convertito in legge 162/2014

I LIMITI E LE CONDIZIONI:

E' possibile dichiarare l'accordo di separazione o divorzio anche di fronte al Sindaco (ufficiale di stato civile) ma solo alle seguenti condizioni:

-i coniugi NON devono avere figli minori o figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

-l'accordo NON deve contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali;

-la dichiarazione inerente il divorzio può essere resa SOLO se trascorso il termine di separazione previsto dalla legge n. 898/70, che con le modifiche apportate dalla legge 55/2015, è passato da tre anni a:

12 mesi in caso di separazione giudiziale

6 mesi in caso di separazione consensuale

LA COMPETENZA

Competente a ricevere le dichiarazioni di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni è l'ufficiale di stato civile:

-del comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio;

-oppure (in caso di matrimonio religioso avente effetti civili) del comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso celebrato nel territorio di quel comune;

-oppure (in caso di matrimonio celebrato all'estero) del comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero;

-oppure del comune di residenza di almeno uno dei coniugi

LA MODALITA'

L'ufficiale di stato civile riceve contestualmente da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà alla separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

In caso di separazione o di divorzio i coniugi dovranno tornare, trascorsi almeno 30 giorni dalla dichiarazione resa, per confermare l'accordo raggiunto; a tale scopo l'ufficio dello stato civile invita le parti a comparire, fissando la data in cui ricevere la conferma dell'accordo registrato.

ATTENZIONE: la mancata presentazione per confermare l'accordo nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell'accordo stesso, che pertanto NON acquista efficacia.

Se l'accordo viene confermato, la decorrenza sarà dalla data in cui è stata resa la prima dichiarazione.

I COSTI

E' previsto il pagamento del diritto fisso pari a euro 16,00, ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis, determinata con delibera di giunta comunale n. 2 del 07/01/2015 del Comune di Gradara.

Riferimenti normativi:

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'ufficio di stato civile del comune di Gradara;

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13

contatti:

-telefono 0541/823939-04-fax 0541/823902

-mail giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it

-PEC comune.gradara@emarche.it

Referenti e Responsabili:

Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Pacini

Ufficio dello Stato Civile: Corsini Giuseppina